

INFORMATIVA AGOSTO 2021

1) ANCORA FUMO PASSIVO?

Dal 2003 si è sicuramente ridotto il numero di persone soggette al fumo passivo; tuttavia tal esposizione non è ancora stata del tutto azzerata nei luoghi di lavoro, nei quali una moltitudine di soggetti quotidianamente si vede costretta ad inalare il fumo dei propri colleghi di lavoro e, talvolta del proprio datore di lavoro!



Il diritto alla salute è previsto dalla Costituzione e nessuno dovrebbe voler danneggiare il prossimo volontariamente. Anche la Corte Costituzionale ha affermato che tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, grava sul datore di lavoro anche quello di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dall'esposizione a fumo passivo. Dunque, laddove un lavoratore sia esposto al fumo passivo nell'ambiente di lavoro per colpa del datore di lavoro, quest'ultimo sarà responsabile. E gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro si concretizzano anche con l'attività di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione.

Anche la Cassazione nel 2016 ha mostrato tolleranza zero verso il danno da fumo passivo nell'ambiente di lavoro, considerando il datore di lavoro responsabile per danni biologici e morali provocati dall'esposizione al fumo passivo.

Per le sigarette elettroniche o simili, il datore di lavoro ha la facoltà di ammetterle o meno e qualora ne vietasse l'uso dovrebbe adottare un esplicito e formale provvedimento (se invece lo consentisse, dovrebbe assumersi l'onere e la responsabilità di una specifica valutazione).

2) PULSANTE DI EMERGENZA

Si parla di sicurezza delle macchine, ogni datore di lavoro deve sempre tenere a mente i principi generali di prevenzione e protezione: impedire che un fatto accada e ridurre le conseguenze. Parlando con alcuni operatori dei Vigili del Fuoco, sono emerse situazioni penose in cui



la estricazione della persona coinvolta in un grave infortunio ad una macchina industriale/artigianale, è stata una operazione lunga e difficile e spesso solo per recuperare una salma. Quando si parla di pulsanti, di arresto macchina ed in generale di azione di emergenza, chi costruisce macchine e chi le utilizza, deve pensare anche a cosa succede se succede un infortunio tipo intrappolamento, trascinarsi, schiacciamento, ecc.

Quindi si deve pensare assolutamente anche a come si libera la persona coinvolta.

3) PORTE SCORREVOLI E USCITE DI EMERGENZA

La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 – Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.5.6) prevede che “Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza



nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio”.

La possibilità di utilizzare porte scorrevoli che possono soddisfare i requisiti sopra indicati è stata regolamentata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e difesa Civile, di concerto con il Ministero del lavoro, con la lettera-circolare n.4963 del 04.04.2012 n.4963 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”, che stabilisce le seguenti condizioni minime da applicare:

- il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro;
- in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
- deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura della porta in caso di necessità;
- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;

Il datore di lavoro dovrà fornire ad ogni lavoratore informazioni dettagliate riguardo l’uso del dispositivo in situazione di emergenza, le procedure da adottare, l’ubicazione dei comandi manuali. Adeguata segnaletica e cartellonistica deve inoltre essere affissa per informare il pubblico presente nell’ambiente di lavoro.

4) DM 15/07/03 N° 388: GRUPPO A-B-C?

Si parla di organizzazione del primo soccorso aziendale.

Per determinare il programma della formazione primo soccorso e la tipologia di presidi di primo soccorso che devono essere presenti in azienda è necessario conoscere la classificazione di rischio determinata dal Decreto all'art. 1.

Tale classificazione dipende da:

- tipologia di attività svolta
- numero di lavoratori
- tipologia di rischio dell'azienda collegato al rispettivo codice tariffa INAIL



Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive a rischio di incidente rilevante (centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni, ecc.);

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette [statistiche nazionali INAIL](https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html>);

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo A:

- "Ore di formazione: 16
- Ore di retraining: 6 da effettuarsi ogni 3 anni
- Attrezzatura: cassetta di primo soccorso".

Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo B:

- "Ore di formazione: 12
- Ore di retraining: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
- Attrezzatura: cassetta di primo soccorso".

Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo C:

- "Ore di formazione: 12
- Ore di retraining: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
- Attrezzatura: pacchetto di medicazione".



CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso su lavori elettrici per attribuzione qualifica PES PAV PEI da parte del Datore di lavoro presso il cliente	Responsabili e lavoratori addetti alla installazione e manutenzione degli impianti elettrici descritti nella norma CEI 11-27.	Inizio 08/09/21
Corso intero e di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	Inizio 13/09/21
Corso per lavoratori, parte generale , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11	Neoassunti	22/09/21
Corso intero e di aggiornamento per preposti aziendali	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 28/09/21
Corso di aggiornamento per lavoratori , per aziende a basso, medio e alto rischio , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11	Dipendenti già in possesso di precedente attestato per il comparto specifico	Inizio 05/10/21
Corso intero e di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza incendio	Inizio 12/10/21
Corso di aggiornamento per RSPD datori di lavoro	Imprenditori in aziende a basso, medio e alto rischio	Inizio 19/10/21
Corso di aggiornamento per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)	Lavoratori ufficialmente eletti e comunicati all'Inail	25/10/21
Corso di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	28/10/21
Corso per lavoratori, parte specifica , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11	Neoassunti	04/11/21
Corsi di formazione su commissione di qualsiasi tipo	Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede	In qualunque periodo

Anche per i corsi erogati presso i clienti dovranno essere garantiti tutti i requisiti di sicurezza anticontagio.

Visitate il nostro sito!

Potete prendere visione delle precedenti informative mensili, scaricare i moduli spesso necessari, analizzare i nostri principali servizi e contattarci per consulenze e preventivi.